

MILANO

22 MAGGIO 2017

ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MERCATI FINANZIARI – ASSOSIM

L'ITALIA CHE VUOL CRESCERE: PIR E PRIVATE BANKING

CENNI SULLA FISCALITA' DEI PIR

Patrizia Claps*

Dirigente dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Ufficio Redditi di Capitale e Diversi

*L'intervento è a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza

Piano di Risparmio a LT : Principali caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Beneficio Fiscale | Regime di non imponibilità per taluni redditi di natura finanziaria derivanti dall'investimento del risparmio (somme e valori) delle famiglie canalizzato attraverso operatori "professionali" in piani di risparmio a lungo termine |
| Destinatari diretti | Persone fisiche - investitori al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale |
| Destinatari indiretti | Imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano |
| Vincoli di investimento | Quantitativi, qualitativi, temporali |
| Norme di Riferimento | Legge di Bilancio 2017 – Articolo 1, commi 100-114 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - Articolo 57 (in corso di conversione) |

Il Beneficio Fiscale

Art. 1, Comma 100, L.B. 2017

Non imponibilità dei redditi di natura finanziaria



Redditi di capitale di cui all'art. 44, TUIR

Redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1. TUIR
(lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quarter* e *c-quinquies*)



Partecipazioni "*qualificate*" ex art. 67, comma 1, lettera c), TUIR


Redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente



Modalità di costituzione

Art. 1, comma 101, L.B. 2017

Costituzione
del PIR



Apertura di un rapporto di custodia o amministrazione

Contratto di gestione di portafoglio

Altro stabile rapporto con opzione per il *regime del risparmio amministrato* ex art. 6, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Stipula di contratto assicurativo sulla vita o di capitalizzazione

Intermediari abilitati o imprese di assicurazioni, residenti e non residenti con stabili organizzazioni in Italia o operanti in regime di libera prestazione di servizi con nomina di rappresentante fiscale scelto tra i predetti soggetti

Il conferimento si considera cessione a titolo oneroso con applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 6 d.lgs n. 461 del 1997

Irrilevanza trasferimento PIR presso un altro intermediario

Art. 1, comma 111, L.B. 2017

Ambito soggettivo : condizioni per fruire del beneficio fiscale

Art. 1, comma 100, L.B. 2017

Persone fisiche “fiscalmene” residenti in territorio dello Stato



La norma impone limiti di età per essere titolare di un PIR



Variazione residenza

autocertificazione
condizione residenza
(FATCA e CRS)



Chiusura Piano
Decadenza e *recapture*

Ambito soggettivo : limiti alla titolarità del PIR

Art. 1, comma 112, L.B. 2017

Limiti alla titolarità



Una persona fisica può essere titolare di un solo PIR

Un PIR può avere un solo titolare


Nell'unità di tempo o
nell'arco della vita
(*plafond*)



Per assicurare il rispetto di tale condizione, lo stesso comma dispone che i gestori dei PIR sono tenuti ad acquisire, all'atto della ricezione dell'incarico, un'autodichiarazione in cui il titolare del PIR attesti che "non è titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine".

Limitazioni e vincoli relativi agli investimenti

Plafond




Limite entità del risparmio agevolabile

Tetto massimo ammissibile 150.000€
limite annuale 30.000€

Art. 1, comma 101 L.B. 2017

Vincoli



Diversificazione del portafoglio investito

Investimenti **“qualificati”** ex comma 102

Art. 1, comma 102 e 103 L.B. 2017

Periodo minimo di detenzione: **“5 anni”**

Art. 1, comma 106 L.B. 2017

L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio deve tenere separata evidenza delle **“somme destinate”** nel piano in anni differenti e degli **“investimenti qualificati”** effettuati

Art. 1, comma 113 L.B. 2017

Ambito oggettivo : vincoli di portafoglio

Il Risparmio oggetto del PIR va investito



Per almeno i 2/3 di ciascun anno “solare” di durata del PIR, per almeno il 70% del valore complessivo negli “*investimenti qualificati*” indicati al comma 102

Art. 1, comma 102 L.B. 2017



Il 30% (almeno) di tale quota deve essere investita in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nel FTSEMIB o indici di mercato equivalenti (esteri)




In misura non superiore al 10% del valore complessivo in *strumenti finanziari* di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o altra società appartenente al medesimo gruppo nonché in depositi e conti corrente

Art. 1, comma 103 L.B. 2017

Ambito oggettivo : gli investimenti “qualificati”

Art. 1, comma 102, L.B. 2017

Strumenti Finanziari (quotati e non) *emessi o stipulati* da imprese (diverse da quelle immobiliari) residenti in Italia o in Ue o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con SO in Italia



Sono incluse le quote o azioni di OICR residenti in Italia o in UE o in Stati SEE che investono per almeno il 70% dell'attivo in *strumenti finanziari come definiti dal comma 102 nel rispetto delle condizioni indicate dal comma 103*

Art. 1, comma 104, L.B. 2017

Sono esclusi gli strumenti *emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentano un adeguato scambio di informazioni (white list)*

Art. 1, comma 105, L.B. 2017

Ambito oggettivo : gli investimenti “qualificati”

Si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa immobiliare se il patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività, dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa, inclusi gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola

Art. 1, comma 102, L.B. 2017

Decadenza agevolazione: disinvestimento

Cessione prima dei 5 “anni”

Art. 1, comma 106 L.B. 2017



I redditi *realizzati* dalla cessione e quelli percepiti in esenzione sono tassati in base alle “regole ordinarie”, unitamente agli interessi, senza sanzioni e il relativo veramento va effettuato dagli intervedari presso cui il PIR è stato costituito/gestito entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla “*cessione*”

Rimborso prima del “*quinquennio*”




Il controvalore “conseguito” va reinvestito negli strumenti finanziari indicati ai commi 103 e 104 entro 90 giorni

Decadenza agevolazione: perdita requisiti

Art. 1, Comma 107 L.B. 2017

In venir meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio solo per gli investimenti per i quali dette condizioni non sono rispettate (*recapture*)



Obbligo di pagare le imposte non applicate, unitamente agli interessi, senza sanzioni e il relativo versamento va effettuato dagli intermediari presso cui il PIR è stato costituito/gestito, entro il giorno 16 del secondo meso successivo

Possibilità di scomputare dal reddito **minusvalenze**, perdite e differenziali negativi realizzati dalla cessione a titolo oneroso o rimborso degli strumenti finanziari oggetto del PIR nell'anno e nei 4 successivi

Art. 1, comma 109 L.B. 2017

Chiusura del Piano: conseguenze fiscali

Dopo il compimento
del “*quinquennio*”

Consolidamento dell’agevolazione

Prima del compimento
del “*quinquennio*”

Decadenza dall’agevolazione e con
recapture

Decesso titolare

L’agevolazione cessa senza *recapture*
(?) e il trasferimento degli strumenti
agli eredi non è tassato ai fini delle
imposte indirette

Art. 1, comma 114 L.B. 2017

Regole particolari per la gestione del PIR

Criteri di valutazione



FIFO

Art. 1, comma 110, L.B. 2017

Costo *“medio ponderato dell’anno di acquisto”*

Chiusura PIR



Perdite, minusvalenze e differenziali negativi possono essere compensati, non oltre il 4° periodo di imposta successivo, con plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell’ambito di altro rapporto in regime amministrato ovvero portati in deduzione ex art. 68, comma 5, TUIR

Art. 1, comma 109, L.B. 2017

Adempimenti per gli intermediari

Obbligo per l'intermediario o impresa di assicurazione



Acquisizione autodichiarazione da parte dell'investitore (unicità titolarità, assenza di partecipazioni qualificate, residenza)

Art. 1, comma 112, L.B. 2017



Mantenimento separata evidenza delle somme destinate nel piano e degli investimenti effettuati, in anni differenti e comunicare i dati che saranno eventualmente richiesti dalla AdE

Art. 1, comma 113, L.B. 2017



Obbligo di scomputare ritenute alla fonte e imposte sostitutive applicate in capo ai titolari del PIR (ma "non dovute") dal versamento di alte ritenute e imposte

Art. 1, Comma 108, L.B. 2017



Obbligo di "recuperare" le imposte dovute attraverso "adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista" al titolare per provvedere al versamento nei tempi richiesti

Art. 1, comma 106, L.B. 2017

Rapporti tra intermediari diversi coinvolti nella gestione del PIR: Criticità

Trasferimento del PIR

Art. 1, comma 111, L.B. 2017



Trasferimento anche della «storia» del PIR

Collocamento indiretto di quote di OICR PIR *compliant*



La fiscalità del PIR può essere gestita «interamente» dalla SGR

Necessità di assicurare uno scambio di informazioni tra gli intermediari e l'AdE

Grazie per l'attenzione

Patrizia.Claps@agenziaentrate.it

